



COMUNE DI POZZA DI FASSA

COMUN DE POZA

PROVINCIA DI TRENTO/PROVINZIA DE TRENTE

Verbale di deliberazione/Verbal de deliberazion n. 14

del Consiglio comunale/del Conseil de Comun

*Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica
Adunanza de pruma convocazion - Sentèda publica*

OGGETTO: Sentenza del Consiglio di Stato n. 5676/2014 vertenza Locatin Rosanna e Hotel Monzoni Sas / Comune di Pozza di Fassa. Riconoscimento di debito fuori bilancio (articolo 21 del T.U.LL.RR. sull'Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Trentino – Alto Adige).

L'anno **duemilaquindici** addì **ventidue** del mese di **aprile** alle ore **18.00**, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

L'an doimilechinesc ai vintedoi del meis de oril da les 18.00, te sala de la adunanzes, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum l Conseil de Comun.

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnors:

DELLAGIACOMA TULLIO Sindaco/Ombolt
FLORIAN GIULIO
MATTEVI RENATA
LORENZ FAUSTO
DORICH FRANCESCA
ZULIAN BERNARDINO
DELUCA GIORGIO
PEZZEI LORENZO
RASOM NICOLA
GABRIELLI PAOLO
CLOCHE ALESSANDRA
BERNARD NORBERT
BERNARD ALESSANDRO
CINCELLI FERNANDO
BATTISTI LARA

Presenti Tol pèrt	Assenti / No tol pèrt	
	giust. giust	ingiust. no giust.
X		
X		
	X	
X		
X		
X		
X		
	X	
X		
	X	
X		
X		
	X	
X		

Assiste il Segretario comunale signor
Tol pèrt e verbalisea l Secretèr de Comun segnor

dott. / dr. LUIGI CHIOCCHETTI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor / *Zertà che l numer de chi che tol pèrt l'é legal, l segnor TULLIO DELLAGIACOMA* nella sua qualità di / *desche SINDACO / OMBOLT*

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 6 dell'ordine del giorno. / *tol sù la funzion de president e declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l'argoment dit de sora, metù al n. 6 de l'orden del dì.*

REFERITO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 – D.P.Reg. 1.2.2005,
n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3.4.2013,
n. 25)

*RELAZION DE PUBLICAZION
(Art. 79-D.P.Reg. da l'1.2.2005,
n. 3/L mudà dal D.P.Reg. dai 3.4.2013, n. 25.)*

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno/
Gé sotscrit Secretèr de Comun, conforma la declarazion del Suté, zertifichee che copia de chest verbal vegn publichèda ai

29.4.2015

all'albo telematico del Comune sul sito www.albotelematico.tn.it ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

te l'Albo telematich del Comun sul sit www.albotelematico.tn.it olache la restarà tachèda fora 10 dis alalongia.

Addi/Ai, **29.4.2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
L SECRETÈR DE COMUN
F.to dott. / dr. Luigi Chiocchetti

Oggetto: Sentenza del Consiglio di Stato n. 5676/2014 vertenza Locatin Rosanna e Hotel Monzoni Sas / Comune di Pozza di Fassa. Riconoscimento di debito fuori bilancio (articolo 21 del T.U.LL.RR. sull'Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Trentino – Alto Adige).

Premesso che:

L'articolo 21 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con DPGR 28 maggio 1999 n° 4/L come modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n° 4/L, disciplina l'ambito e le procedure per la riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi contabili;

Il "debito fuori bilancio", la cui nozione non è espressamente definita dalla legge, consiste sostanzialmente, secondo l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, in un'obbligazione pecunaria riferibile all'ente comunale assunta, o comunque formatasi, in violazione delle norme e regole contabili che attengono alla fase della spesa e in particolare di quelle che regolano l'impegno contabile.

Il debito fuori bilancio, ferma restando l'insorgenza dell'obbligazione in assenza o indipendentemente dalle ordinarie procedure che disciplinano la formazione della volontà dell'ente e, quindi, da un regolare atto di impegno della spesa, può consistere in una spesa per la quale esiste già apposito stanziamento nel bilancio di previsione, oppure in una spesa rispetto alla quale non esiste alcuna previsione a bilancio. Nel primo caso, l'atto di riconoscimento del debito avrà la funzione di regolarizzare l'obbligazione assunta in difformità o, comunque, di ripristinare la fisiologia della fase della spesa; nel secondo caso, l'atto di riconoscimento avrà anche la funzione di riequilibrio finanziario del bilancio.

Il richiamato articolo 21 del DPGR 28 maggio 1999 n° 4/L prevede che il Consiglio comunale provvede al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti tra l'altro da sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive, nonché decreti ingiuntivi, transazioni giudiziarie, lodi arbitrali e relative spese legali.

In data 19 luglio 2013 è pervenuto al protocollo comunale al n. 7600 il ricorso in appello promosso avanti il Consiglio di Stato dalla Signora Locatin Rosanna, in proprio e quale legale rappresentante della Società Hotel Monzoni S.a.s. di Locatin Rosanna C. con sede a Pozza di Fassa, contro il Comune di Pozza di Fassa al fine di ottenere, per i motivi indicati nel ricorso stesso, la riforma della sentenza del Tribunale Regionale di giustizia Amministrativa di Trento n. 118/2013 del 4.4.2013, depositata in data 17.04.2013, di rigetto dei ricorsi iscritti sub. RG n. 277/2012 e n. 344/2012 e di ogni altro provvedimento e atto al precedente connesso e/o consequenziale;

Con deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 31 luglio 2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio nel citato ricorso, incaricando l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma per l'assistenza all'Amministrazione comunale a tutela degli interessi del Comune;

In data 8 luglio 2014 il Consiglio di Stato si è pronunciato sull'appello proposto con sentenza n. 5676/14, depositata presso la Segreteria del Consiglio di Stato il 18 novembre 2014 con cui, in riforma

della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso introduttivo, “*con conseguente annullamento dell’atto impugnato nella parte in cui dispone la regolarizzazione tavolare ai sensi dell’art. 31 legge provinciale 6/93*”. Con detta sentenza il Consiglio di Stato ha condannato “*il Comune di Pozza di Fassa al pagamento delle spese del doppio grado, in favore della parte appellante, in misura di € 4.000,00, oltre oneri di legge*”.

La citata sentenza è stata munita di formula esecutiva il 13.01.2015 ed è stata notificata al Comune in data 22.01.2015, acquisita al protocollo comunale lo stesso giorno al n. 748/A.

A seguito della citata sentenza, in data 17 aprile 2015 con lettera pervenuta al protocollo comunale lo stesso giorno al n. 3440, l’Avvocato Umberto Deflorian, difensore della controparte, ha inviato al Comune di Pozza di Fassa la nota delle proprie competenze come liquidate dal Consiglio di Stato, invitando l’Amministrazione comunale a provvedere al pagamento entro 120 giorni dalla notifica della sentenza stessa, ai sensi dell’art. 14 comma 1 del D.L. 31.12.1996 n. 669;

L’art. 14 comma 1 del D.L. 31.12.1996 n. 669 dispone che “*Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precezzo*”.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la premessa narrativa e ritenutala parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che in data 8 luglio 2014 il Consiglio di Stato si è pronunciato con sentenza n. 5676/14, depositata presso la Segreteria del Consiglio di Stato il 18 novembre 2014, munita di formula esecutiva il 13.01.2015, notificata al Comune in data 22.01.2015 ed acquisita al protocollo comunale lo stesso giorno al n. 748/A, con cui, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso introduttivo, “*con conseguente annullamento dell’atto impugnato nella parte in cui dispone la regolarizzazione tavolare ai sensi dell’art. 31 legge provinciale 6/93*”.

PRESO ATTO che con la predetta sentenza il Consiglio di Stato ha condannato “*il Comune di Pozza di Fassa al pagamento delle spese del doppio grado, in favore della parte appellante, in misura di € 4.000,00, oltre oneri di legge*”;

PRECISATO che la notifica della citata sentenza, munita di formula esecutiva, legittima pienamente il Consiglio comunale all’adozione delle procedure di cui è cenno nell’art. 14 del D.L. 669/1996, che impone agli Enti pubblici di completare le stesse proprio ai fini di dare esecuzione “*ai provvedimenti giurisdizionali o ai lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro*” nel termine di 120 giorni ed evitare i maggiori costi che sortirebbero dalle procedure coattive che la parte creditrice avesse ad attivare successivamente al decorso termine di 120 giorni;

VISTA la nota dell’Avvocato Umberto Deflorian, difensore della controparte, prot. n. 3440 dd. 17.04.2015, nella quale è indicato che l’ammontare dovuto è il seguente:

- a. compensi liquidati per i due gradi di giudizio: € 4.000,00;
- b. rimborso contributi unificati versati da Hotel Monzoni s.a.s. nei due gradi di giudizio (art. 13, comma 6-bis, D.P.R. 30.05.2012, n. 115): € 5.700,00;
- c. spese generali (su a): € 600,00;

d. C.N.P.A. (su a e c): €184,00;
e. I.V.A. (su a e c): €1.052,48;

TOTALE €11.536,48 (al lordo della ritenuta d'acconto di €920,00);

CONSIDERATO che il debito suddetto, sulla base delle precisazioni enunciate nella parte narrativa, si configura quale debito fuori bilancio ai sensi articolo 21 del T.U.LL.RR. sull'Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Trentino – Alto Adige;

CONSIDERATO altresì che:

- nel caso di sentenza esecutiva, come quanto in oggetto del presente provvedimento, nessun margine di discrezionalità è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé esiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

RAVVISATO di dover procedere senza indugio al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, che come sopra riportato ammonta a euro 11.536,48;

CONSIDERATO che al Cap. 1235 Art. 195 Int. 103.00 del Bilancio di previsione 2015 sono stanziati i fondi per la copertura del debito che si intende riconoscere (finanziati con avanzo di amministrazione libero);

DATO ATTO che si provvederà a liquidare quanto stabilito dalla citata sentenza con successivo provvedimento dell'organo competente, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione e previa verifica di congruità della nota spese sopra citata da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, patrocinatrice del Comune;

DATO atto che tale provvedimento assume la connotazione di atto urgente non discrezionale, ai sensi dell'art. 12 comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sulla composizione degli organi delle amministrazioni comunali (DPR 1 febbraio 2005, n. 1/L), in quanto propedeutico ad operazioni con scadenze improrogabili;

VISTO l'articolo 45 del regolamento comunale di contabilità, il quale prevede: "Il riconoscimento di debiti fuori bilancio è disposto non appena si verifichi uno dei casi previsti dall'articolo 21 del DPR 28 maggio 1999 n. 4/L. La delibera di riconoscimento indica i mezzi di copertura della spesa. Sul provvedimento, di competenza consiliare, è acquisito il parere dei revisori dei conti";

VISTO altresì il parere del revisore dei conti dd. 21 aprile 2015, acquisito al protocollo comunale il giorno 22 aprile 2015 al n. 3592;

DATO atto che, ai sensi dell'articolo 23 comma 5 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, i provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio debbono essere trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti;

VISTO il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalle Leggi regionali 6 dicembre 2005 n. 9, 20 marzo 2007 n. 2, 13 marzo 2009 n. 1 e 11 dicembre 2009 n. 9;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss. mm. e ii.;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss. mm. e ii.;

CON voti favorevoli n. 6, contrari n. 0, astenuti n. 5 (consiglieri Bernard Norbert, Battisti Lara, Bernard Alessandro, Pezzei Lorenzo e Gabrielli Paolo) palesemente espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, pari ad Euro 11.536,48 derivante dalla sentenza n. 5676/14 dd. 8 luglio 2014, depositata in Segreteria del Consiglio di Stato il 18 novembre 2014, munita di formula esecutiva il 13.01.2015, notificata al Comune in data 22.01.2015 ed acquisita al protocollo comunale lo stesso giorno al n. 748/A, con cui, in riforma della sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso introduttivo, “*con conseguente annullamento dell’atto impugnato nella parte in cui dispone la regolarizzazione tavolare ai sensi dell’art. 31 legge provinciale 6/93*” e ha condannato “*il Comune di Pozza di Fassa al pagamento delle spese del doppio grado, in favore della parte appellante, in misura di € 4.000,00, oltre oneri di legge*”;
2. di dare atto che, come esposto nella nota dell’Avvocato Umberto Deflorian, difensore della controparte, dd. 17.04.2015, acquisita al protocollo comunale lo stesso giorno al n. 3440, la spesa complessiva è pari a:
 - a. compensi liquidati per i due gradi di giudizio: €4.000,00;
 - b. rimborso contributi unificati versati da Hotel Monzoni s.a.s. nei due gradi di giudizio (art. 13, comma 6-bis, D.P.R. 30.05.2012 , n. 115): € 5.700,00;
 - c. spese generali (su a): € 600,00;
 - d. C.N.P.A. (su a e c): €184,00;
 - e. I.V.A. (su a e c): €1.052,48;per un **TOTALE di €11.536,48** (al lordo della ritenuta d’acconto di €920,00);
3. di dare atto che si provvederà a liquidare quanto stabilito dalla citata sentenza, con successivo provvedimento dell’organo competente, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione e previa verifica di congruità della nota spese sopra citata da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, patrocinatrice del Comune;
4. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi € 11.536,48 al Cap. 1235 Art. 195 Int. 103.00 del Bilancio di previsione 2015;
5. di dare atto che tale provvedimento assume la connotazione di atto urgente non discrezionale, ai sensi dell’art. 12 comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sulla composizione degli organi delle amministrazioni comunali (D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L), in quanto propedeutico ad operazioni con scadenze improrogabili;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ◆ opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss. mm. e ii.;
 - ◆ ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ◆ ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Let jù, chest verbal vegn aproà e sotscrit

Il Sindaco /*L'Ombolt*
F.to Tullio Dellagiacoma

Il Segretario Comunale /*L Secretèr de Comun*
F.to dott. Luigi Chiocchetti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia aldò de l'originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.

Li/Ai, 29 aprile 2015 / 29 de oril del 2015

Visto/Vedù: Il Segretario Comunale /*L Secretèr de Comun*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/*ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA*

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza.

Vegn zertificà che chesta deliberazion é stata publichèda te la formes de lege te l'albo de comun zenza che sie ruà denunzies perché no legìtima o no competenta dant che sie fora diesc dis da sia publicazion.

Il Segretario Comunale /*L Secretèr de Comun*
Addì/Ai _____

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi quarto comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 1.2.2005, 3/L - modificato dal D.P.Reg. 3.4.2013, n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

Chesta deliberazion vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del quarto coma de l'art. 79 del D.P.Reg. da l'1.2.2005, n. 3/L - mudà dal D.P.Reg. dai 3.4.2013, n. 25, coordenà co la despojitions metudes en doura da la lege regionèla dai 2 de mé del 2013 n. 3 e da la lege regionèla dai 9 de dezember del 2014 n. 11 .

Il Segretario Comunale /*L Secretèr de Comun*
Addì/Ai,